

Regolamento d'Applicazione dello Statuto FIFA 2004, approvato dal Congresso Straordinario della FIFA di Doha del 19 ottobre 2003 in vigore il 1° gennaio 2004, completato e / o corretto in occasione del Congresso ordinario di Parigi del 21 maggio 2004 ed è entrato in vigore il 21 luglio 2004. Inoltre successivamente completato e/o corretto in occasione del Congresso ordinario della FIFA svoltosi a Monaco l'8 giugno 2006, le cui modifiche sono entrate in vigore dal **1° agosto 2006**.

REGOLAMENTO D'APPLICAZIONE

DELLO STATUTO

SOMMARIO

Regolamento d'Applicazione dello Statuto

- I. Domanda di ammissione alla FIFA
- II: Definizione, notifica e registrazione delle gare
- III. Gare tra società e tra leghe
- IV. Tornei
- V. Disposizioni finanziarie
- VI. Agenti organizzatori di gare e agenti di calciatori
- VII. Idoneità a giocare in una rappresentativa nazionale
- VIII. Regolamenti del Giuoco
- IX. Arbitri e assistenti arbitrali
- X. Disposizioni finali

I. DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA FIFA

Articolo 1 - Domanda di ammissione alla FIFA

1. La FIFA deve verificare che il fascicolo di candidatura sia completo e lo trasmette alla confederazione competente.
2. Le Confederazioni che accordano un'affiliazione provvisoria a un'associazione che ha fatto domanda di ammissione alla FIFA conformemente allo Statuto, devono osservare il funzionamento della suddetta associazione per un periodo di almeno due anni.
3. Esse compilano per la FIFA una relazione finale dettagliata in cui descrivono il funzionamento dell'associazione.
4. Il Comitato Esecutivo stabilisce la procedura di ammissione in un regolamento specifico.

Articolo 2 - Confederazioni

1. Il Comitato Esecutivo decide, basandosi sulla relazione finale della confederazione, se l'associazione risponde ai criteri di ammissione della FIFA
2. Se sono rispettate le condizioni per l'ammissione, spetta al Congresso successivo decidere se ammettere o meno l'associazione postulante.

II. DEFINIZIONE, NOTIFICA E REGISTRAZIONE DELLE GARE

Articolo 3 - Gare internazionali

1. Le gare internazionali riconosciute dalla FIFA sono delle gare tra due membri della FIFA dove ambedue fanno scendere in campo una squadra nazionale rappresentativa.
2. Una gara internazionale di serie A è una gara organizzata tra due membri della FIFA nella quale ambedue presentano la loro prima squadra rappresentativa.
3. I termini impiegati per definire una gara sono quelli in grado di fornire un'appropriata descrizione politica e geografica dei paesi o i territori dei membri le cui squadre sono coinvolte nella gara e sui quali essi hanno l'esclusivo controllo e giurisdizione.
4. Se un membro permette a una della sue leghe di selezionare una squadra che porta il nome del suo paese, la gara è considerata una gara internazionale di serie A ai sensi del comma summenzionato.

Articolo 4 - Gare tra società e tra leghe

1. Una gara interclub è una gara giocata tra due società. Anche se le società possono appartenere a membri diversi, tale gara non può essere riconosciuta come gara internazionale.
2. Una gara interlega è una gara giocata tra due squadre appartenenti a due leghe. Anche se le leghe possono appartenere a membri diversi, tale gara non può essere riconosciuta come gara internazionale, con riserva delle disposizioni previste al summenzionato articolo 3, comma 4.

Articolo 5 - Notifica

1. Tutte le gare internazionali di serie A, comprese le gare amichevoli e quelle giocate nell'ambito dei tornei o dei giochi di cui il calcio fa parte, sono annunciate dai membri organizzatori alla Segreteria Generale della FIFA non oltre 14 giorni dal momento in cui sono state organizzate; in ogni caso tale notifica deve pervenire alla FIFA almeno 48 ore prima della data programmata per la gara.
2. Per le gare notificate dopo questo termine, si dovrà pagare alla FIFA una multa di USD

700. Per le gare che non sono state oggetto di nessuna notifica, si dovrà pagare una multa di USD 1.500. Queste multe si possono pagare entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione della FIFA.

Articolo 6 - Relazione

1. Entro un termine di 14 giorni dopo ogni gara internazionale di serie A, il segretario generale dell'associazione membro sul cui territorio viene giocata la gara deve notificare alla Segreteria Generale della FIFA, servendosi dell'apposito modulo ufficiale, il risultato della gara, il cognome e il nome dell'arbitro e dell'assistente arbitrale che l'hanno diretta come pure il cognome, il nome e lo status dei calciatori e dei sostituti delle due squadre. Tale modulo deve essere compilato in tutte le sue parti e firmato.
2. Se il suddetto modulo viene inviato in ritardo, una multa di USD 100 dovrà essere pagata alla FIFA. Se il modulo non viene affatto spedito, l'importo della multa sarà di USD 700. Tali multe vanno pagate entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione della FIFA. Nei casi recidivi, il Comitato Esecutivo può aumentare l'importo di tali multe.

Articolo 7 - Registrazione

1. Tutte le gare internazionali di serie A sono registrate, con i loro risultati, su una lista ufficiale tenuta dalla FIFA.
2. Tuttavia, tali gare non sono registrate sulla lista ufficiale delle gare internazionali tra due Associazioni membro se una di esse ne esprime il desiderio comunicandolo alla FIFA e all'altra associazione membro almeno 48 ore prima che abbia luogo la gara. In tal caso deve essere comunque pagata la quota dovuta alla FIFA per le gare internazionali di serie A, in virtù dello Statuto.

III. GARE TRA SOCIETÀ E TRA LEGHE

Articolo 8 - Autorizzazione

1. Nessuna gara interclub o interlega tra squadre appartenenti a membri diversi può essere disputata senza l'espressa autorizzazione dei membri interessati. Questi devono inserire nel loro regolamento una clausola dove sono definiti i termini entro i quali le società devono chiedere l'autorizzazione prevista e le sanzioni in caso di violazione.
2. Un'associazione membro deve informare gli altri membri interessati di tutte le gare che, a sua conoscenza, sono organizzate e giocate sulla loro area di giurisdizione e per le quali l'autorizzazione non è stata richiesta o concessa.
3. Delle squadre miste composte di calciatori che non appartengono alla stessa società o alla stessa associazione non possono incontrare delle società, delle selezioni rappresentative di Associazioni membro o altre squadre simili se non con il consenso dell'associazione membro e della confederazione sul cui territorio si svolge la gara,
Se i calciatori appartengono a società o a membri di Confederazioni diverse, è necessaria un'autorizzazione della FIFA.

I. TORNEI

Articolo 9 - Autorizzazione

1. Tutti i tornei che coinvolgono più di due squadre (società o selezioni rappresentative) regionali o nazionali appartenenti a membri diversi devono essere

autorizzati dalla confederazione sul cui territorio è programmato il torneo.
Se una o più squadre partecipanti provengono da Confederazioni diverse, è necessaria l'autorizzazione della FIFA.

2. Le richieste d'autorizzazione necessarie devono essere presentate dal membro sul cui territorio è previsto il torneo almeno due mesi prima della data d'inizio prevista per il torneo.
3. Le richieste d'autorizzazione saranno accompagnate da una lista delle squadre la cui partecipazione al torneo è programmata e dal regolamento del torneo così come è stato stabilito dall'organo incaricato dell'organizzazione.
4. Se un torneo si svolge sul territorio di un membro senza che quest'ultimo abbia presentato richiesta di autorizzazione, il membro in questione sarà sanzionato conformemente al regolamento disciplinare della confederazione interessata e, all'occorrenza, dalla FIFA.

V. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 10 - Contributi

1. Il contributo dovuto alla FIFA in virtù dello Statuto in occasione di qualsiasi gara giocata da due squadre internazionali di serie A, in particolare le gare disputate nell'ambito dei tornei o dei giochi ad esclusione dei tornei juniores, ammonta al 2% (due per cento).
2. Esso si calcola sugli incassi lordi delle gare soggette a imposta (importi provenienti dalla vendita dei biglietti d'entrata, dei diritti di pubblicità, dei diritti di trasmissioni televisive e radiofoniche, dei diritti di pellicola, video ecc.).
3. Possono essere detratte dalle entrate lorde solo le tasse di stato e quelle municipali effettivamente pagate (ad esclusione delle tasse di cambio o di trasferimento) come pure le spese eventualmente sostenute per il noleggio di stadi. L'importo totale detratto non deve superare il 30% dell'intero incasso lordo.
4. I membri affiliati a una confederazione devono osservare le disposizioni del comma 1 del presente articolo, con le seguenti riserve:
 - a) nelle gare giocate tra membri affiliati a una stessa confederazione sul territorio di quest'ultima, l'imposta dovuta alla FIFA è soltanto dell'1%, essendo il rimanente 1% dovuto alla confederazione interessata;
 - b) nelle gare giocate tra membri affiliati a Confederazioni diverse sul territorio di una di queste ultime, il 2% è dovuto alla FIFA, la quale restituirà lo 0,5% a ciascuna delle Confederazioni interessate.

Articolo 11 - Estratto conto

1. Per ognuna delle gare soggette a imposta sarà compilato un estratto conto dettagliato da parte del membro del paese sul cui territorio ha avuto luogo la gara.
2. Tale estratto conto dovrà contenere tutte le indicazioni richieste relative all'incasso totale registrato come pure sulle tasse o spese detratte.
3. Sia l'estratto conto che l'importo dovuto come imposta dovranno essere inviati alla FIFA entro un termine di 60 giorni dalla data in cui ha avuto luogo la gara.
4. Il mancato adempimento di tali richieste comporta l'applicazione delle sanzioni previste dallo Statuto.

Articolo 12 - Importo minimo

Qualunque sia l'esito finanziario della gara, il contributo dovuto alla FIFA non può essere inferiore a USD 400.

VI. AGENTI ORGANIZZATORI DI GARE E AGENTI DI CALCIATORI

Articolo 13 - Agenti organizzatori di gare e agenti di calciatori

1. In materia di organizzazione di gare, è autorizzato il ricorso a agenti organizzatori di gare.
2. Gli agenti organizzatori di gare incaricati di organizzare delle gare tra squadre appartenenti alla stessa confederazione devono essere in possesso di una licenza rilasciata dalla confederazione interessata. Le Confederazioni promulgano le disposizioni necessarie.
3. Gli agenti organizzatori di gare incaricati di organizzare delle gare tra squadre appartenenti a Confederazioni diverse devono essere in possesso di una licenza rilasciata dalla FIFA: Il Comitato Esecutivo promulga le disposizioni necessarie.
4. La FIFA potrà intervenire per far rispettare gli impegni presi tra gli agenti organizzatori di gare e le squadre che sono a loro legate da contratto soltanto se si presentano le seguenti condizioni:
 - a) nella gara o nel torneo al centro della controversia si contrappongono delle squadre appartenenti a Confederazioni diverse;
 - b) l'agente o l'intermediario coinvolto è in possesso di una licenza FIFA.

Articolo 14 - Agenti di calciatori

I calciatori possono ricorrere a degli agenti per i trasferimenti. L'attività di questi agenti di calciatori è subordinata al possesso di una licenza.

Il Comitato Esecutivo promulga le disposizioni necessarie.

VII. IDONEITA' A GIOCARE IN UNA RAPPRESENTATIVA NAZIONALE

Articolo 15 - Principio (1) (2) (3)

1. Ogni calciatore in possesso della nazionalità di un paese può giocare nelle squadre rappresentative nazionali dell'associazione del suddetto paese. Il Comitato Esecutivo ha il compito di decidere i criteri d'idoneità secondo i quali un calciatore, che non abbia ancora disputato gare internazionali, in conformità a quanto previsto al par. 2 del presente articolo e che abbia acquisito una nuova nazionalità o sia idoneo a giocare per più rappresentative nazionali, in base alla sua nazionalità.
2. ad eccezione delle condizioni specificate nei par. 3 e 4 che seguono, ogni calciatore che abbia già giocato per una rappresentativa nazionale in una gara internazionale (per tutta o per parte della sua durata) nell'ambito di una competizione ufficiale di qualunque categoria, o ogni tipo di calcio, non può più giocare in una gara internazionale per un'altra associazione nazionale.
3. Qualora un calciatore possieda più di una nazionalità, o se un calciatore ne acquisisce una nuova o sia autorizzato a giocare per più rappresentative nazionali in base alla sua nazionalità, egli può, fino al 21° anno compiuto, chiedere di giocare per un'altra Associazione per la quale ha i requisiti necessari a giocare una gara internazionale per la Associazione di un altro paese del quale possieda la nazionalità, a patto che sussistano le seguenti condizioni:
 - a) Non abbia giocato in una gara internazionale di serie A (per tutta o per parte della sua durata) per l'associazione a cui appartiene e se al momento della sua prima completa o parziale apparizione in una gara internazionale di una competizione ufficiale per l'associazione a cui appartiene, egli era già in possesso della nazionalità della associazione per la quale vorrebbe giocare.
 - b) Egli non è autorizzato a giocare per la sua nuova associazione in

nessuna competizione alla quale abbia già partecipato per la sua vecchia associazione. Tale diritto può essere esercitato una sola volta.

4. Se un calciatore, schierato in campo dalla sua associazione in una gara internazionale, in conformità a quanto stabilito nel precedente par. 2, perde definitivamente la nazionalità di quel paese senza il suo consenso o contro la sua volontà in seguito ad una decisione delle autorità governative, egli potrà chiedere il permesso di giocare per un'altra associazione della quale già possiede la nazionalità o la abbia acquisita..
5. un calciatore che abbia il diritto di cambiare associazione, in conformità ai par. 3 e 4 del presente articolo, deve presentare una richiesta scritta e motivata alla Segreteria Generale della FIFA. La Commissione per lo Status del Calciatore dovrà decidere in merito alla richiesta. La procedura sarà svolta in conformità al Regolamento della Commissione per lo status del giocatore e della Camera di Risoluzione delle Controversie. Dal momento della presentazione della domanda, il giocatore non può più giocare per una squadra rappresentativa fino a quando la sua richiesta non sia stata esaminata.

(1) Art. 15 così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco del 8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006. Si riporta il testo del precedente articolo

Articolo 15 – Principio

1. Ogni calciatore in possesso della nazionalità di un paese può giocare nella rappresentativa nazionale dell'associazione del suddetto paese. Il Comitato Esecutivo ha il compito di stabilire i criteri d'idoneità secondo i quali un calciatore sarebbe autorizzato a giocare per più rappresentative nazionali, in base alla sua nazionalità.

2. In linea di principio, ogni calciatore che abbia giocato in una gara internazionale (per tutta o per parte della sua durata) nell'ambito di una competizione ufficiale di qualunque categoria, non può più giocare in una gara internazionale per un'altra associazione nazionale.

3. Qualora un calciatore possieda più nazionalità, ne riceva una nuova o sia autorizzato a giocare per più rappresentative nazionali in base alla sua nazionalità, si applicano le seguenti condizioni:

a) fino al compimento di 21 anni, il calciatore può esercitare soltanto una volta il diritto di giocare una gara internazionale per un'altra associazione.

Tale diritto può essere esercitato soltanto se il calciatore non ha giocato in una gara internazionale di serie A per l'associazione a cui appartiene fino al momento della richiesta e se al momento della sua prima completa o parziale apparizione in una gara internazionale di una competizione ufficiale di qualunque categoria egli era già in possesso delle sue diverse nazionalità. Inoltre, non è permesso cambiare associazione durante le competizioni preliminari della FIFA, un campionato continentale o dei Tornei Olimpici, se un calciatore è già stato messo in campo in una gara di queste competizioni.

b) Il diritto di cambiare associazione è accordato anche a un calciatore, già idoneo a giocare con un'associazione, al quale un'autorità competente impone una nuova nazionalità. Tale diritto non è sottoposto a nessun limite d'età.

4. Un calciatore che vuole utilizzare questo diritto di cambiamento deve presentare una richiesta scritta e motivata alla Segreteria Generale della FIFA. Dopo la presentazione della richiesta il calciatore non è più ritenuto idoneo a giocare per la sua precedente squadra nazionale. La Commissione per lo Status del Calciatore si pronuncia sulla richiesta. La decisione della Commissione può essere presentata alla Commissione d'Appello. Il Regolamento per lo Status ed il Trasferimento dei Calciatori contiene ulteriori disposizioni dettagliate al riguardo.

5. Anche i calciatori che hanno superato i 21 anni al momento dell'entrata in vigore di queste disposizioni e che rispondono alle condizioni menzionate al comma 3 a) hanno il diritto di richiedere un cambiamento. Tale diritto cessa definitivamente un anno dopo l'entrata in vigore della presente disposizione.

(2) Con la **Circolare n. 877 FIFA**, approvata il 21 novembre 2003 sono stati apportati alcuni emendamenti all'art. 15 del Regolamento d'Applicazione dello Statuto della FIFA. Si riportano per estratto gli emendamenti e le relative interpretazioni del suddetto regolamento:

Idoneità a giocare in una rappresentativa nazionale

Il nuovo Statuto della FIFA che è appena stato adottato all'unanimità durante il Congresso svoltosi il 19 ottobre 2003 a Doha (Qatar), da tutte le associazioni membro aventi diritto al voto, modifica in modo significativo le disposizioni riguardanti l'idoneità dei calciatori a giocare in una rappresentativa nazionale. In particolare, ogni calciatore che ha già rappresentato un'associazione nazionale durante una partita internazionale di una competizione ufficiale, ha il diritto, per una sola volta, di rappresentare una differente associazione nazionale. A tale proposito, bisogna osservare che tale diritto non può essere esercitato da un calciatore che ha già disputato una partita internazionale di serie A della sua attuale associazione nazionale. In applicazione del nuovo articolo 15 del Regolamento d'Applicazione dello Statuto della FIFA (di seguito "*Regolamento d'Applicazione*") che sancisce questo principio, tale diritto riguarda soltanto i calciatori in possesso di più nazionalità nel momento precedente alla loro prima selezione internazionale o in possesso di una nazionalità che li renda idonei a rappresentare più di un'associazione nazionale. Tale disposizione entrerà in vigore contemporaneamente allo Statuto, e cioè il 1° gennaio 2004.

In applicazione dell'articolo 15, comma 4 del Regolamento d'Applicazione, un calciatore che desideri esercitare tale diritto dovrà rivolgere alla Segreteria Generale della FIFA **una richiesta scritta e motivata** che sarà esaminata dalla Commissione per lo Status del Calciatore. **Spetterà all'associazione** che il calciatore intende rappresentare in futuro **far pervenire la richiesta in questione all'organo competente** e assicurarsi che tutti i documenti richiesti, qui di seguito elencati, siano allegati al fascicolo.

Nel corso della riunione del 30 ottobre 2003 a Zurigo (Svizzera), la Commissione per lo Status del Calciatore ha esaminato le implicazioni pratiche di questa nuova disposizione ed in particolare ha stabilito una lista di **documenti che devono essere allegati a ciascuna richiesta di cambiamento di nazionalità:**

_ un attestato rilasciato da un'autorità competente (es: copia del passaporto o documento di natura simile) che:

a) certifichi senza possibilità di contestazione che il calciatore possiede le nazionalità in questione;

b) confermi le date in cui il calciatore ha ottenuto queste nazionalità.

_ Una lista ufficiale di tutte le partite alle quali ha partecipato il calciatore, qualunque sia la categoria della squadra nazionale, fino al momento della sua richiesta di cambiamento di nazionalità. Tale lista sarà elaborata dall'associazione nazionale che il calciatore non intende più rappresentare.

_ Una richiesta **scritta firmata personalmente dal calciatore** che indichi i motivi per i quali desidera cambiare associazione nazionale.

Questa procedura uniforme dovrebbe permettere di esaminare le richieste senza difficoltà e senza ritardi. Al contempo, i calciatori che desiderano cambiare selezione e le associazioni nazionali interessate potranno così disporre di direttive e di elementi d'informazione utili alla presentazione di tali richieste. Infine, la lista dei documenti permetterà di ridurre al più possibile il lavoro amministrativo.

(3) Con la **Circolare n. 901 FIFA** approvata il 19 marzo 2004 sono stati apportati alcuni emendamenti all'art. 15 del Regolamento d'Applicazione dello Statuto della FIFA. Si riportano per estratto gli emendamenti e le relative interpretazioni del suddetto regolamento:

Idoneità a giocare in una rappresentativa nazionale

La FIFA è venuta a conoscenza da diverse fonti che alcuni calciatori brasiliani della Bundesliga avevano intenzione, acquisendo una nuova nazionalità ed in particolare quella del Qatar, di ottenere i requisiti necessari per poter giocare nella rappresentativa nazionale della suddetta associazione. In merito a tale questione, su richiesta del presidente della FIFA, la Comitato d'Urgenza della FIFA ha esaminato i fatti.

L'articolo 15, comma 1 del Regolamento d'Applicazione dello Statuto sancisce che ogni calciatore in possesso della nazionalità di un paese può giocare nella rappresentativa nazionale di tale paese. Dal punto di vista giuridico, ciò significa che un calciatore che non ha mai giocato nella rappresentativa nazionale di alcun paese, può acquisire una nuova nazionalità e giocare, qualunque sia la sua età, nella rappresentativa nazionale del suo paese di adozione.

Tale disposizione non prevede espressamente che a un calciatore sia data la possibilità di giocare per un'altra squadra, senza alcun ostacolo e senza motivi chiaramente identificabili. Se un calciatore cambia nazionalità o se acquisisce un'altra nazionalità al solo fine di poter giocare nella rappresentativa nazionale del suo nuovo paese, vi è una violazione dell'articolo 2, lettera e) dello Statuto della FIFA a meno che non si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) il calciatore sia nato sul territorio dell'associazione interessata;
- b) la madre naturale o il padre naturale del calciatore siano nati sul territorio dell'associazione interessata;
- c) la nonna o il nonno del calciatore siano nati sul territorio dell'associazione interessata;
- d) il calciatore abbia vissuto almeno due anni consecutivi sul territorio dell'associazione interessata.

Le disposizioni sopracitate garantiscono l'esistenza di un legame tra il calciatore ed il paese interessato e di conseguenza con la sua associazione nazionale. Disposizioni analoghe sono state stabilite dal Comitato Esecutivo della FIFA nell'ambito del Regolamento speciale del 4 dicembre 2003 riguardante l'idoneità dei calciatori a giocare per una rappresentativa nazionale (calciatori convocati per diverse rappresentative a causa della loro nazionalità). Tali condizioni si applicano per analogia alla presente situazione i cui fatti sono simili.

Il fatto che si verifichi una delle suddette condizioni permette di evitare delle azioni contrarie allo spirito dello Statuto della FIFA. Poiché la situazione sopra descritta inizialmente non è espressamente prevista all'articolo 15, comma 1 del Regolamento d'Applicazione dello Statuto, spetta al Comitato Esecutivo prendere una decisione definitiva in merito (articolo 78 dello Statuto della FIFA). In considerazione degli episodi in cui dei calciatori tentavano di sfruttare a loro vantaggio la poca precisione della situazione descritta, era necessario un chiarimento immediato sull'articolo in questione, dal momento che il Congresso della FIFA non ha mai avuto alcuna intenzione di autorizzare tali situazioni.

Secondo l'articolo 33 dello Statuto della FIFA, la Comitato d'Urgenza si occupa di tutte le questioni che devono essere risolte immediatamente tra una seduta e l'altra del Comitato Esecutivo. In base a ciò e dopo un esame dei fatti sopracitati, la Comitato d'Urgenza della FIFA, il 16 marzo 2004, ha adottato la seguente decisione:

1. Un calciatore che, basandosi sull'articolo 15, comma 1 del Regolamento d'Applicazione dello Statuto della FIFA, acquisisce una nuova nazionalità, non può giocare nella rappresentativa nazionale del suo nuovo paese a meno che non si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) il calciatore sia nato sul territorio dell'associazione interessata;
- b) la madre naturale o il padre naturale del calciatore siano nati sul territorio dell'associazione interessata;
- c) la nonna o il nonno del calciatore siano nati sul territorio dell'associazione interessata;
- d) il calciatore abbia vissuto almeno due anni consecutivi sul territorio dell'associazione interessata.

2. La decisione relativa al punto 1 è immediatamente esecutiva e definitiva. (articolo 33, comma 3 dello Statuto della FIFA).

VIII. REGOLAMENTI DEL GIUOCO

Articolo 16 - Emendamenti dei Regolamenti del Giuoco

1. La FIFA deve informare le Associazioni membro degli emendamenti e delle decisioni relative alle Regolamenti del Giuoco promulgate dall'IFAB, entro un mese dall'assemblea annuale di quest'organo.
2. Le Associazioni membro sono tenute a applicare tali emendamenti e decisioni entro e non oltre il 1° luglio successivo all'assemblea annuale dell'IFAB. Tuttavia, possono essere autorizzate delle eccezioni per i membri la cui stagione calcistica non è ancora terminata a tale data
3. I membri sono autorizzati a applicare gli emendamenti e le decisioni immediatamente dopo la loro promulgazione da parte dell'IFAB.

IX. ARBITRI E ASSISTENTI ARBITRALI

Articolo 17 - Nomine

1. Ogni arbitro e assistente arbitrale di una gara internazionale deve appartenere a un'associazione membro neutrale, salvo un precedente accordo tra le Associazioni membro interessate.
2. L'arbitro e l'assistente arbitrale selezionati per dirigere una gara internazionale

devono figurare nella lista ufficiale degli arbitri e assistenti arbitrali della FIFA.

Articolo 18 - Relazione

1. Gli arbitri e gli assistenti arbitrali di ogni gara internazionale di serie A dovranno inviare una relazione alla FIFA e all'associazione membro sul cui territorio si è svolta la gara entro 48 ore dalla fine della gara in questione.
2. Questa relazione dovrà essere redatta sul modulo ufficiale consegnato all'arbitro dall'associazione sotto la cui giurisdizione si gioca la gara.
3. In particolare, la relazione dovrà rendere conto di tutte le misure disciplinari adottate, fornendo le motivazioni di tali provvedimenti.

Articolo 19 - Indennità

1. Gli arbitri e gli assistenti arbitrali delle gare internazionali hanno diritto:
 - a) a un'indennità giornaliera;
 - b) al rimborso delle loro spese di trasporto.
L'importo, la classe (viaggi) e il numero di giorni d'indennità ai quali gli arbitri e gli assistenti arbitrali hanno diritto sono stabiliti dal Regolamento relativo alle spese della FIFA.
2. Gli importi dovuti agli arbitri e agli assistenti arbitri devono essere pagati dall'associazione organizzatrice il giorno stesso della gara in una moneta facilmente convertibile.
3. Le spese d'albergo e di soggiorno degli arbitri e degli assistenti arbitrali della gare internazionali sono a carico dell'associazione organizzatrice della gara.

X. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20 – Obiettivi (1)

1. La FIFA si assicura che i suoi obiettivi siano raggiunti e garantiti esclusivamente attraverso l'uso delle risorse materiali ed umane appropriate o sue o da una Confederazione o Federazione affiliata, appositamente delegata oppure lavorando con le confederazioni in base allo Statuto della FIFA
2. con riferimento all'art. 2 lettera e dello Statuto FIFA, la FIFA stessa dovrà prendere provvedimenti, specialmente ma non esclusivamente, contro attività di scommesse irregolari, di doping o di razzismo, in quanto queste attività sono proibite e soggette a sanzioni.

(1) Art. 20 così modificato dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006. Si riporta il testo del precedente articolo

Articolo 20 - Entrata in vigore

Il Regolamento d'Applicazione dello Statuto è stato adottato dal Congresso straordinario della FIFA che si è svolto il 19 ottobre a Doha. Esso entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Articolo 21 - Entrata in vigore (1)

Il Regolamento d'Applicazione dello Statuto è stato adottato dal Congresso straordinario della FIFA che si è svolto il 19 ottobre a Doha. Esso entra in vigore il 1° gennaio 2004. L'art. 15 par. 1 di queste regole che governano l'applicazione dello Statuto è stato aggiunto dal Congresso ordinario di Parigi del 21 maggio 2004 ed è entrato in vigore il 21 luglio 2004. L'art. 15 e l'art. 20 sono stati revisionati dal Congresso ordinario di Monaco l'8 giugno 2006 e sono entrati in vigore il 1° agosto 2006.

(1) Art. 21 aggiunto dal Congresso ordinario della FIFA di Monaco dell'8 giugno 2006, in vigore dal 1° agosto 2006. Si riporta il testo del precedente articolo.

Doha, il 19 ottobre 2003; Parigi, 21 maggio 2004, Monaco 8 giugno 2006

PER IL COMITATO ESECUTIVO DELLA FIFA

Il Presidente della FIFA
Joseph S. Blatter

Il Segretario Generale
Urs Linsi